



DIAMOCI LA ZAMPA

Organizzazione di Volontariato

Volontari Protezione Cani Abbandonati

Via Cesare Battisti 19 - 20097 San Donato Mil.se (MI)

Tel: 335-7223954 - 02.7532990

diamocilazampa@yahoo.com - www.diamocilazampa.it

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 21.00 si è riunita in seconda convocazione, presso i locali siti in via Cesare Battisti, 19 di S. Donato M.se l'assemblea ordinaria dei soci di Diamoci la Zampa, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

consuntivo e approvazione attività 2018
previsione e programma attività 2019
approvazione modifiche statutarie obbligatorie
varie ed eventuali

A norma di statuto la presidenza dell'assemblea viene assunta dal presidente Alba Perrone che invita l'assemblea a nominare segretaria la signora Alessandra Corbella. L'assemblea approva all'unanimità.

Il presidente, accertata la presenza di 11 soci, personalmente constatata la legittimità della convocazione e l'esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta. Sono presenti al completo i componenti del consiglio direttivo e due dei tre componenti effettivi del collegio sindacale.

Il presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti e tutti i volontari che hanno contribuito all'affermazione e al raggiungimento degli obiettivi che l'associazione si era prefissa per il 2018 passa ad illustrare il primo punto all'ordine del giorno:

CONSUNTIVO E APPROVAZIONE ATTIVITA' 2018

Anche nel 2018 siamo riusciti a collocare presso persone ritenute idonee, un cospicuo numero di cani, tra quelli ospitati presso la nostra pensione e quelli esterni. Prosegue anche se con sempre meno adottanti l'iniziativa "adozione a distanza", che consiste nel contribuire mensilmente al mantenimento di uno dei nostri cani in pensione e nel week end poterlo portare in passeggiata.

Vengono ricordate storie di adozioni particolarmente significative e illustrati i cani che ancora restano in attesa di adozione.

Vengono relazionate le iniziative svolte nell'anno, feste cani simpatia, aperitivi di raccolta fondi e numerosi banchetti e tavoli informativi e di raccolta fondi.

Viene distribuito, letto ed illustrato dal tesoriere il bilancio sociale 2018, allegato a questo verbale.

Sono state registrate entrate per euro 64.321 e uscite per euro 59920.

Dopo breve discussione sulle voci che compongono il bilancio, lo stesso, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.



DIAMOCI LA ZAMPA

Organizzazione di Volontariato

Volontari Protezione Cani Abbandonati

Via Cesare Battisti 19 - 20097 San Donato Mil.se (MI)

Tel: 335-7223954 - 02.7532990

diamocilazampa@yahoo.com - www.diamocilazampa.it

PREVISIONE E PROGRAMMA ATTIVITA' 2019

Il presidente passa ad illustrare le previsioni per le entrate e le uscite necessarie alla realizzazione del programma di massima previsto per il 2019.

Esorta i presenti ad attivarsi con idee per raccogliere fondi, sempre più necessari per far fronte alle ingenti spese veterinarie e di mantenimento dei cani in pensione.

Verranno organizzate anche nel 2019 sfilate cani fantasia, anche se ogni anno partecipano sempre meno persone e gli introiti sono sempre minori. Verrà ripetuto, si spera più volte, l'apericena presso il locale del consigliere direttivo Rosangela Luraschi, che si ringrazia, con la formula "ognuno prepara qualcosa" che permette di introitare completamente l'offerta per la cena.

Si parteciperà con banchetto alle iniziative di altre associazioni in cui si viene invitati.

Sul fronte cani bisogna cercare di ritirare solo cani che hanno una madrina/padrino con adozione a distanza, per cercare di pesare il meno possibile sul bilancio dell'associazione. E soprattutto, purtroppo bisogna cercare di ritirare cani possibilmente di taglia piccola e giovani, per garantire un veloce ricambio e più possibilità di salvare altri cani da situazioni di disagio.

Si chiede a tutti i soci e volontari di fare pubblicità al 5xmille.

Dopo un'ampia discussione il programma 2019 è approvato all'unanimità dall'assemblea.

APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE OBBLIGATORIE

La recente nuova normativa sul Terzo Settore, dlgs 117/2017, ha reso obbligatorie alcune modifiche statutarie, da approvare in assemblea ordinaria. Viene distribuito ai presenti e letto lo statuto con le modifiche apportate e approvato a maggioranza.

Viene incaricato il segretario tesoriere, Alessandra Corbella, con delega del presidente, di registrare lo statuto modificato presso l'Agenzia delle Entrate entro il 2 agosto, scadenza per la registrazione.

Non essendoci varie ed eventuali, dopo aver letto e approvato all'unanimità il verbale, la riunione si chiude alle ore 23.50 del giorno 29 aprile 2019.

Il presidente

Alba Perrone

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO

ATTO REGISTRATO AL N.

1864 SERIE 3

DEL 24/26/13

IMPOSTE ASSOLTE PER

Euro ESENTE

OLTRE SANZIONI DI BOLLO

ESENTE

Il segretario tesoriere

Alessandra Corbella

Per delega del Direttore provinciale

Il funzionario
Emanuela Russo



**AI SENSI DEL DLGS 117/2017 art. 82 c. 3 LA REGISTRAZIONE DEL PRESENTE
STATUTO E' ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO**

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1)

E' costituita una Associazione animalista volontaria denominata:

**"DIAMOCI LA ZAMPA ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CANI
ABBANDONATI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

Il nome dell'associazione potrà essere scritto in qualsiasi carattere o rilievo tipografico con lettere maiuscole oppure minuscole.

Art. 2)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali ad esempio:

- la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo
- la realizzazione di più corretti rapporti fra uomo e animale per una maggior sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali
- l'ottenimento dei cani ospitati nei canili pubblici per una loro adeguata custodia e per l'eventuale successiva cessione a persone o ad enti ritenuti idonei
- l'ottenimento dei cani da proprietari privati che non sono più in grado di tenerli, per un'eventuale successiva cessione a persone od enti ritenuti idonei
- la partecipazione ai corsi di formazione per guardie ecologiche e zoofile in materia di protezione dell'ambiente e degli animali
- l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali che gli enti preposti dovessero richiedere
- la realizzazione di programmi annuali di informazione e di educazione da svolgere anche nelle scuole
- la collaborazione con altre associazioni animaliste su iniziative specifiche (es. contro la vivisezione o altro)
- la collaborazione di volontariato per la gestione di canili di proprietà o convenzionati con li enti pubblici
- la collaborazione con enti e associazioni per la promozione di iniziative finalizzate al miglior raggiungimento degli scopi sociali

Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi del d.lgs. 117/2017 l'associazione svolge l'attività di interesse generale riconducibile al paragrafo:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

Art. 3)

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte senza fini di lucro anche indiretto, dai propri aderenti esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 4)

La sede sociale è in San Donato Milanese, Milano.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, potranno essere istituite altre sedi secondarie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia.

Art. 5)

La durata dell'associazione è indeterminata.

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 6)

L'associazione per meglio raggiungere gli scopi sociali può strutturarsi in sezioni il cui numero e la cui istituzione dovranno essere approvati dal consiglio direttivo.

Art. 7)

I responsabili delle sezioni, qualora non già componenti il consiglio direttivo partecipano con diritto di voto alle riunioni del consiglio stesso quando sono in discussione argomenti relativi all'attività della sezione.

Art. 8)

La struttura organizzativa della sezione è definita nell'ambito della stessa con deliberazioni assunte con la maggioranza dei componenti.

TITOLO III

RISORSE ECONOMICHE

Art. 9)

Il patrimonio sociale è costituito dai contributi dei soci e dei privati, dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche anche internazionali, finalizzati al sostegno delle attività svolte o dei progetti elaborati; da donazioni e lasciti testamentari, da entrate derivanti da altre attività

promozionali svolte esclusivamente per il raggiungimento dei fini istituzionali e da quanto altro previsto dalle leggi che tutelano, riconoscono, promuovono ed agevolano l'attività di volontariato. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

TITOLO IV

DECORRENZA DELL'ATTIVITA' SOCIALE

Art. 10)

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO V

SOCI

Art. 11)

L'iscrizione all'associazione è libera a tutti, privati, enti ed associazioni, mediante pagamento di una quota annua fissata di anno in anno dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 12)

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori: sono i membri intervenuti per la costituzione della associazione
- b) soci onorari: sono nominati dal consiglio direttivo, all'unanimità, per particolari benemeritenze assunte nel promuovere le attività e gli scopi dell'associazione
- c) soci sostenitori: sono coloro che versano all'associazione all'atto dell'iscrizione una quota almeno tripla di quella ordinaria
- d) soci ordinari: sono tutti coloro che versano la quota associativa
- e) soci giovanili: sono coloro che non hanno raggiunto i 14 anni di età e che versano all'associazione all'atto dell'iscrizione una quota associativa pari alla metà della quota ordinaria

I soci onorari sono esentati dall'obbligo del pagamento della quota sociale. Essi sono eleggibili a tutte le cariche sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Art. 13)

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni (in seguito a lettera di dimissioni al consiglio direttivo)
- b) per morosità (a distanza di due mesi dall'ultimo invito ad effettuare il pagamento di quota sociale scaduta);

- c) per espulsione deliberata dal consiglio direttivo e, in casi di appello, dall'assemblea per condotta incompatibile con lo spirito e gli scopi dell'associazione.

TITOLO VI

ORGANI

Art. 14)

Organi dell'assemblea sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio direttivo
- c) il presidente
- d) il collegio dei sindaci

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

TITOLO VII

RINNOVO ORGANI SOCIALI

Art. 15)

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il consiglio uscente stabilisce la data dell'assemblea ordinaria per il rinnovo degli organi sociali.

Art. 16)

I soci che intendono essere eletti possono presentare la propria candidatura a consigliere o sindaco, presso la sede sociale, fino al secondo giorno precedente la data stabilita per le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci oppure in assemblea, al presidente della stessa subito dopo la proclamazione della sua legale costituzione. Sono eleggibili tutti i soci purchè iscritti da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota sociale, qualora dovuta.

Art. 17)

Il corretto svolgimento delle elezioni è curato da due scrutatori eletti seduta stante dall'assemblea sotto la presidenza dello scrutatore più anziano per iscrizione all'associazione o per età, se iscritti alla stessa data.

Art. 18)

Le elezioni avvengono per scrutinio segreto, salvo diverso orientamento dell'assemblea. Ogni socio ha diritto di manifestare la propria preferenza sia per il consiglio direttivo che per il collegio dei sindaci, per un numero di candidati pari ai due terzi, arrotondandoli per eccesso all'unità dei componenti degli organi da eleggere.

Art. 19)

Lo spoglio delle schede viene effettuato dagli scrutatori. Al termine delle votazioni, stabiliscono una graduatoria in base ai voti di preferenza e redigono il verbale delle elezioni.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei consiglieri e dei sindaci eleggibili.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

Art. 20)

I primi tre tra i candidati non eletti per la carica di consigliere ed i primi due di quelli non eletti per la carica di sindaco, assumono la funzione rispettivamente di consiglieri o sindaci supplenti.

Art. 21)

Il candidato che alle elezioni per il consiglio direttivo risulta primo in graduatoria convoca, entro 15 giorni dalle elezioni, il nuovo consiglio direttivo e ne assume la presidenza temporanea.

Il consiglio eletto provvede nella prima adunanza alla nomina per scrutinio segreto o pale delle cariche sociali.

Art. 22)

Il nuovo presidente eletto riceve le consegne dal presidente uscente entro un mese dall'elezione.

Art. 23)

L'attività svolta dai soci che ricoprono cariche sociali non può essere in nessun caso retribuita; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricevuto.

TITOLO VIII

ASSEMBLEA

Art. 24)

L'assemblea è composta da tutti i soci e, statutariamente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, statutariamente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

La constatazione della legalità della costituzione dell'assemblea è fatta dal presidente, e una volta avvenuta tale constatazione la validità delle deliberazioni non può essere contestata se taluno degli intervenuti si astenga dal voto o si allontani nel corso dell'adunanza, qualora permanga il quorum richiesto per l'adozione della delibera.

Art. 25)

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea ordinaria dei soci è annuale ed è convocata almeno una volta all'anno dal presidente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'attività sociale.

Oltre ai casi previsti dalla legge l'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando particolari ragioni lo richiedano comprese eventuali sostanziali modifiche al programma stabilito dall'assemblea ordinaria proposte di eventuali attività straordinarie.

Le assemblee hanno normalmente luogo nella sede sociale, ma possono aver luogo altrove se la maggioranza del consiglio direttivo lo reputi opportuno.

L'assemblea può essere, inoltre convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci o, in caso di constatata irregolarità nella gestione dell'associazione, dal collegio dei sindaci.

Art. 26)

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare; l'avviso deve contenere anche l'indicazione del giorno dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

L'avviso deve essere affisso presso la sede sociale non meno di dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Copia dell'avviso può essere inviata ai soci a messo lettera.

Art. 27)

Tutti i soci hanno diritto al voto nelle assemblee purchè aventi anzianità superiore a 20 giorni.

Il socio che ha diritto ad intervenire in assemblea può farsi in essa rappresentare.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.

Art. 28)

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è legalmente costituita in prima convocazione quando i soci intervenuti rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti.

In seconda convocazione, che deve tenersi almeno un'ora dopo l'orario fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Nel calcolo dei soci iscritti non si tiene conto dei soci onorari.

Art. 29)

Oltre a quanto specificamente previsto dallo statuto, sono in particolare di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio annuale e delle relazioni che lo accompagnano;
- b) l'approvazione del programma annuale di attività proposto, nelle sue linee di massima dal consiglio direttivo;

c) la fissazione della quota sociale annuale.

Art. 30)

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'associazione e in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

In mancanza funge da presidente uno dei consiglieri presenti o un socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea nomina il segretario ed eventualmente due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea, con pieni poteri, dirigere e regolare la discussione e stabilire la modalità per le singole votazioni.

Art. 31)

Tanto in prima che in seconda convocazione le assemblee deliberano a maggioranza di voti. In caso di parità di voti la proposta si dà per respinta.

L'assemblea straordinaria chiamata a decidere sullo scioglimento dell'associazione, sulla destinazione delle eventuali proprietà sociali delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi degli iscritti.

Sulla modifica dello statuto delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli iscritti.

Art. 32)

Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in un verbale che deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, se nominati.

Il processo verbale viene letto e messo a votazione seduta stante qualunque sia il numero dei soci presenti alla lettura.

Le copie verbali, certificate conformi dal presidente e dal segretario in carica del consiglio direttivo fanno piena prova.

TITOLO IX

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 33)

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi che devono essere nominati dall'assemblea tra i soci ordinari, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate

I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 34)

Il consiglio direttivo elegge il presidente ed il segretario tesoriere.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal vice presidente.

Art. 35)

Le riunioni del consiglio direttivo hanno normalmente luogo nella sede sociale, ma possono aver luogo anche altrove.

Il consiglio è convocato dal presidente, o in mancanza dal vice presidente, di sua iniziativa od a richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei sindaci.

Di regola tra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno due giorni, salvo casi d'urgenza per i quali è ammessa la convocazione anche telefonica. Sarà data partecipazione al collegio dei sindaci di ogni convocazione del consiglio.

Art. 36)

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza di almeno metà dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti e nel caso di parità, il voto del presidente avrà valore doppio.

Art. 37)

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria senza eccezione di sorta e, particolarmente, gli sono riconosciute tutte le facoltà di compiere atti che, per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ritenga opportuni, esclusi soltanto quelli che il presente statuto riserva in modo tassativo all'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo può delegare alcune attribuzioni di sua competenza a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Art. 38)

Il consiglio direttivo provvede in particolare:

- all'elaborazione dei programmi annuali di massima da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci;
- all'elaborazione dei programmi particolari la cui attuazione è affidata al presidente;
- all'approvazione delle spese per il funzionamento dell'associazione;
- alla redazione del bilancio che sentito il parere dei sindaci, sottopone all'approvazione finale dell'assemblea dei soci;
- alla delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- a proporre all'assemblea dei soci eventuali provvedimenti disciplinari a carico di quei soci colpevoli di mancanza o trasgressione statutarie molto gravi e lesive per l'associazione;
- alla surroga dei membri cessanti dalla carica.

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 39)

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono verbalizzate e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art. 40)

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano senza diritto di voto i membri supplenti, possono altresì partecipare, su invito dello stesso e senza diritto di voto i soci che abbiano particolare

competenza sugli argomenti posti in discussione e rappresentanti di organismi socio-culturali e territoriale diversi.

Art. 41)

I componenti del consiglio direttivo che per dimissioni o altro cessino le loro funzioni, devono essere surrogati dai membri supplenti scelti in ordine ai voti di preferenza ottenuti.

I componenti del direttivo che surrogano quelli non più in carica, eserciteranno le loro funzioni soltanto per il periodo di tempo in cui rimarrà in carica il direttivo stesso.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti nell'assemblea dei soci, il consiglio direttivo si considererà per intero decaduto.

In tal caso dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo consiglio.

TITOLO X

PRESIDENZA

Art. 42)

Il presidente:

- convoca e presiede le adunanze del consiglio e le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci
- firma tutte le comunicazioni dirette ai soci
- firma tutti gli atti diretti ad autorità, enti, associazioni e personalità
- cura il funzionamento dell'associazione e l'attuazione dei programmi
- rappresenta l'associazione a tutti gli effetti, sia nei rapporti interni che esterni
- è responsabile, solidamente con il consiglio direttivo, anche agli effetti legali, di ogni manifestazione promossa o patrocinata dall'associazione e di eventuali pubblicazioni edite a cura della stessa.

Art. 43)

In caso di impedimento temporaneo del presidente, da qualunque causa originato, viene sostituito in tutte le sue funzioni dal vice presidente.

In caso di impedimento permanente o di dimissioni del presidente il vice presidente convoca e presiede il consiglio che provvede a ripristinare il numero dei consiglieri con l'inclusione del primo in graduatoria dei candidati non eletti nella elezione precedente e procede alla elezione del nuovo presidente.

Art. 44)

Il segretario tesoriere provvede al funzionamento della segreteria e svolge funzioni di economo, in particolare:

- redige i verbali dell'adunanza del consiglio delle assemblee dei soci
- provvede all'espletamento di tutti gli atti amministrativi ed organizzativi dell'associazione
- sovrintende alle spese ordinarie decise dal consiglio e liquida i conti.

TITOLO XI

SINDACI

Art. 45)

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti.
I componenti del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il presidente è designato dal collegio a maggioranza.

Art. 46)

Il collegio sindacale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo, controlla la regolarità dei bilanci, vigila sul rispetto delle norme statutarie da parte degli organi dell'associazione, può verificare in ogni momento le scritture sociali e i documenti giustificativi.
Al collegio dei sindaci è pure demandata la risoluzione delle eventuali contestazioni fra i soci ed il consiglio direttivo, riguardanti l'espulsione di soci e le eventuali misure disciplinari che il consiglio direttivo abbia preso nei riguardi dei soci.

Art. 47)

Il collegio delibera a maggioranza.
Le riunioni del collegio sono valide quando sono presenti almeno due dei sindaci effettivi. Alle riunioni del consiglio direttivo può partecipare anche uno solo dei sindaci effettivi.

Art. 48)

Il collegio sindacale si considererà decaduto qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la totalità dei sindaci eletti.
I sindaci mancanti vengono sostituiti mediante cooptazione nel collegio dei sindaci supplenti.

TITOLO XII

BILANCIO SOCIALE

Art. 49)

Alla fine di ogni anno sociale il consiglio direttivo ha l'obbligo della redazione del bilancio che sottoporà prima all'esame dei sindaci e poi all'approvazione dell'assemblea. Nel bilancio devono essere indicate le uscite inerenti alle spese sostenute per il raggiungimento dell'oggetto sociale e le entrate che le hanno consentite.
I contributi o i lasciti che eventualmente l'associazione dovesse ricevere devono essere singolarmente riportati.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50)

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del d. lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile.

Statuto modificato e approvato dall'assemblea dei soci, San Donato Milanese, 29 aprile 2019

